



COMUNE DI AGNA (PD)

via Roma, 28 cap. 35021

tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190, fax 0495381179

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 9 MAGGIO 2020

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEI GIORNI E DEGLI ORARI DI LAVORO PER LE ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLA PERSONA (BARBIERI, PARRUCCHIERE/I, CENTRI ESTETICI, TATUAGGIO, PIERCING)

IL SINDACO DI AGNA DOTT. GIANLUCA PIVA

ORDINA

Premesso che:

- Il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi;
- Che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (ultimo D.P.C.M. in data 26 aprile 2020) sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Che con atti del Ministero della salute, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle norme sopra citate e disposizioni varie;

Preso atto delle varie ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

Preso atto della DGR n o 440 del 23 febbraio 2010;

Considerato che dal 4 maggio 2020 è iniziata la c.d. "FASE 2" ed appare imminente l'interruzione o quantomeno l'alleggerimento delle misure di contenimento dell'epidemia, con conseguente progressiva riapertura dei negozi e delle attività di servizio alla persona citate in oggetto;

Vista la nota prot. 79/2020 inviata al ns Comune di Agna il 6 maggio 2020 (rif. ns prot. comunale n. 3098 del 7 maggio 2020), da parte di Confartigianato con la proposta di deroghe sugli orari e sui giorni di esercizio delle attività del settore acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing;





COMUNE DI AGNA (PD)

via Roma, 28 cap. 35021

tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190, fax 0495381179

UFFICIO DEL SINDACO

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Agna intende facilitare la ripresa delle attività interrotte dall'epidemia di Coronavirus ponendo in essere ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori economici e della Cittadinanza;

Ritenuto che al fine di permettere alle attività suddette di ampliare le fasce orarie proprio a seguito delle raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che per aiutare le stesse a gestire nel migliore dei modi la ripresa delle proprie attività riuscendo a mettere in pratica tutti gli accorgimenti indicati nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che mirano a regolamentare e scaglionare gli accessi, sia necessario ampliare le fasce orarie e i giorni di apertura delle attività di servizi alla persona;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento sociale e le occasioni di assembramento di persone;

Visto l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone: 5. in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

DISPONE CHE

1. A far data dall'effettiva possibilità di riapertura definita da D.P.C.M. o Ordinanze Regionali (o altro provvedimento normativo), le attività di servizio alla persona (barbiere, parrucchiera/e, centri estetici, tatuaggio e piercing) hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore 07:00 alle ore 23:30;
2. Tale facoltà avrà efficacia sino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 o smi;
3. Le attività interessate dal presente provvedimento dovranno comunque attenersi alle varie disposizioni vigenti legate alla fase emergenziale da Covid-19 o che potrebbero essere emesse da organi superiori, ovviamente nel pieno rispetto di normative e prescrizioni in ambito di salute e sicurezza in ambiente di lavoro oltreché alle indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro in fase di riapertura delle attività economiche nella c.d. "FASE 2" ed ad eventuali documenti prodotti da altri organismi (es. INAIL).

la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Viene inoltre trasmessa per conoscenza a:

- Stazione dei Carabinieri di Agna;
- alla Polizia Locale di Agna;
- a tutti i Responsabili d'Area del comune di Agna;





COMUNE DI AGNA (PD)

via Roma, 28 cap. 35021

tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190, fax 0495381179

UFFICIO DEL SINDACO

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi della L. 1034/1971 0, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente, o, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre dalla data di notifica della presente, a pena di decadenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco di Agna

Piva Gianluca

